

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 dicembre 2019 presso la sede della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE si sono incontrate

La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane - FEDERCASSE

e

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo

FABI;

FIRST/CISL;

FISAC/CGIL;

SINCRA UGL CREDITO;

UILCA;

- le Parti, già dall' Accordo del 9.1.2019 di rinnovo del CCNL, hanno inteso dare avvio ad un articolato percorso di confronto sulle relazioni di lavoro, individuali e collettive, nella condivisa esigenza di valorizzazione dei momenti di informazione, consultazione e confronto;
- sul tema delle relazioni sindacali e sulla loro incidenza per le Aziende e per i Lavoratori, le Parti hanno programmato e svolto una serie di incontri;
- le Parti, in tale ampio contesto, si sono confrontate, in particolare, sulle disposizioni dell'art. 11 bis del CCNL 9 gennaio 2019, "Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo";
- in data odierna, all'esito del confronto, le Parti hanno novellato il testo dell'art. 11 bis del CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali, secondo il testo allegato, che ha decorrenza ed effetti dalla data odierna.;
- il presente verbale costituisce allegato al testo coordinato del CCNL 9 gennaio 2019.

FEDERCASSE
FABI
FIRST/CISL
FISAC-CGIL
UILCA
SINCRA-UGL



Handwritten signatures of representatives from FEDERCASSE, FABI, FIRST/CISL, FISAC-CGIL, UILCA, and SINCRA-UGL. The signatures are written in black ink and are placed over the printed names of the organizations. The FEDERCASSE signature is the largest and most prominent, located at the top center. Below it, there are several smaller signatures, some of which are partially overlapping. The SINCRA-UGL signature is on the far right, and the FABI signature is on the far left. The FISAC-CGIL signature is in the center, and the FIRST/CISL signature is to its left. The UILCA signature is to its right.

Art. 11 bis

Relazioni a livello di Gruppo Bancario Cooperativo

1) Nell'ambito dei Gruppi Bancari Cooperativi è istituita una Delegazione Sindacale di Gruppo della quale possono far parte i dirigenti degli Organi di coordinamento, dipendenti delle Aziende aderenti al Gruppo, laddove costituiti, e i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, presso le Aziende facenti parte del Gruppo Bancario interessato.

Agli incontri disciplinati dal presente articolo possono prendere parte le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di Federcasse. La Capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.

2) Il numero dei componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo è così determinato:

- n. 1 dirigente per ciascuna delle predette OO.SS

- n. 1 dirigente rispettivamente per ciascuna delle predette OO.SS, per ogni 500 o frazione di 500 iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dell'anno precedente e dipendenti delle Aziende aderenti ai Gruppi medesimi.

I componenti della Delegazione Sindacale di Gruppo di ciascuna OO.SS così individuati designano fra di loro un coordinatore.

3) Alla Capogruppo ed alla Delegazione Sindacale di Gruppo sono demandate la definizione della contrattazione di secondo livello di cui alla lettera b) dell'art. 8 del presente contratto, nel cui ambito, per la definizione del Premio di risultato, le parti individuano parametri e/o indicatori utili alla determinazione di un PDR (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie aziendali e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 29 e 48 del presente contratto.

4) In tutti i casi previsti dall'art. 22, parte seconda e terza, del presente contratto, nonché per i processi di riorganizzazione di rilevanza strategica per il Gruppo Bancario Cooperativo riguardanti Aziende facenti parte del medesimo Gruppo, le relative procedure si svolgono direttamente fra le parti di cui al precedente comma 3.

A dette procedure parteciperanno i dirigenti delle RSA costituite nelle aziende interessate, non facenti parte della Delegazione sindacale di gruppo, secondo le condizioni che saranno stabilite dall'accordo di cui al comma 6).

Resta fermo che le relative informative saranno inviate dalla Capogruppo alla Delegazione Sindacale di Gruppo, alle RR.SS.AA. costituite nelle Aziende interessate, nonché agli Organismi locali delle Organizzazioni sindacali firmatarie il c.c.n.l. territorialmente competenti rispetto alla sede legale delle Aziende interessate, a Federcasse e alle Segreterie Nazionali.

2
Resta salvo, in ogni caso, lo svolgimento della procedura in fase nazionale presso Federcasse in caso di mancato accordo di gruppo.

Le parti di cui al comma 3 possono inoltre definire accordi quadro di interesse collettivo che riguardino contestualmente tutte le Aziende aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo; gli accordi eventualmente raggiunti in tale sede potranno essere recepiti nelle Aziende aderenti al Gruppo previo confronto con le RSA ivi costituite da concludersi entro 20 giorni.



Nei casi di cui all'art. 22 parte prima le relative procedure di informazione e valutazione congiunta continuano a svolgersi secondo quanto previsto dallo stesso art. 22 parte prima.

L'informativa potrà essere inviata anche per il tramite della Capogruppo.

Di dette procedure inoltre va data comunicazione alla Delegazione Sindacale di Gruppo.

Fatta eccezione per le materie di competenza nazionale e di rilievo per il sistema, alle medesime parti di cui al comma 3 è demandato lo svolgimento delle procedure sindacali di cui agli artt. 5, 16, 23, 50, 63, 64, 67, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali.

5) Eventuali accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3 e 4 che precedono, esplicano i loro effetti nei confronti delle Aziende e delle BCC facenti parte del Gruppo per quanto di loro competenza.

6) I componenti la Delegazione Sindacale di Gruppo hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, integrativi rispetto a quelli di legge, nella misura determinata da apposito accordo a livello di gruppo.

Tale accordo dovrà disciplinare la partecipazione dei Dirigenti delle RR.SS.AA. di aziende eventualmente interessate dalle procedure ex art. 22 ma non facenti parte della Delegazione Sindacale di Gruppo, con la previsione di permessi aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 23 della legge n.300/1970.